

CODICE
PENALE e di
PROCEDURA
PENALE

e Leggi Complementari

a cura di Sara Piancastelli



Neldiritto
Editore

2025
Il edizione

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 4, co. 1, lettera a) della l. 28 luglio 2016 n. 153.*

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^{da} bis c.p.p.); arresto: obbligatorio (380 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); fermo: consentito; custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

270 quinquies 2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.

⁽¹⁾ — Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 4, co. 1, lett. a), l. 28 luglio 2016, n. 153.*

Istituti processuali: competenza: Trib. Monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

270 quinquies.3. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo⁽¹⁾.

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a), D.L. 11 aprile 2025, n. 48 c.d. Decreto Sicurezza.*

Istituti processuali: competenza: Trib. Monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

270 sexies. Condotte con finalità di terrorismo. ⁽¹⁾⁽²⁾ — Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'articolo 15 del d. l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con l. 31 luglio 2005, n. 155.*

⁽²⁾ *V. art. 4, co. 1, lettera d), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle*

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

270 septies. Confisca. ⁽¹⁾ — Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 4, co. 1, lettera b) della l. 28 luglio 2016 n. 153.*

271. Associazioni antinazionali. ⁽¹⁾ — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, ⁽²⁾ nel territorio dello Stato [4 comma 2] promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente [7, n. 1, 302, 311, 312].

⁽³⁾

X ⁽¹⁾ *Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Corte cost. 12 luglio 2001, n. 243.*

⁽²⁾ *Il richiamo deve intendersi riferito tanto all'art. 270, quanto all'art. 270 bis.*

⁽³⁾ *In seguito all'aggiunta dell'art. 270-bis, il rinvio deve intendersi fatto all'ultimo capoverso dell'art. 270.*

272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. ⁽¹⁾ — [Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti].

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'articolo 12, l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006.*

X *Precedentemente la Corte cost., con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo co.*

273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. — Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere

nica dei vice procuratori onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma è conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.

5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1 e 3 è disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le modalità di cui ai predetti commi.

7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità

4. Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario. –

– 1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
- f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Non può essere conferito l'incarico a coloro che:

- a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista

dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.

3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

5. Incompatibilità. — 1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitual-